POST HORN LIBRARY

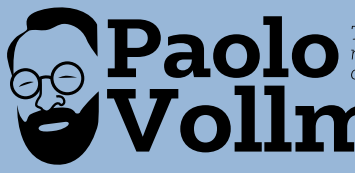

5.1.3

POSTAL CONVENTION TUSCANY - AUSTRIA 1850 AND INSTRUCTIONS

MISCELLANEOUS DOCUMENTS REGARDING POSTAL HISTORY FROM VARIOUS ARCHIVES

Tuscany

Toscana - Vestrella 5. 11. 1850

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA,

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo veduta ed esaminata la Convenzione per una Lega postale Austro-Italica, stipulata il cinque Novembre prossimo decorso fra il Nostro Ciamberlano Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Grancroce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, ed il Barone Carlo di Hügel, Cavaliere dell' Ordine di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell' Ordine granducale toscano del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell' Ordine Reale del

Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila Rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA, e Suo Incaricato d' Affari in Toscana ec. ec. ec. la qual Convenzione è del tenore seguente:

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L' ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA E SUA MAESTA L' IMPERATORE D' AUSTRIA animati dal desiderio non solo di moltiplicare i rapporti intellettuali e commerciali fra i loro Stati colla diminuzione delle Tasse postali, e col renderne più semplici ed uniformi le Tariffe, ma volendo anche offrire agli altri Governi italiani l' occasione di procurare ai loro sudditi i grandi vantaggi derivanti dalle sopradette facilitazioni, hanno determinato di stipulare una Convenzione fondamentale per una Lega postale Austro-Italica, e a tal fine hanno nominato a Loro Plenipotenziari;

per parte della Toscana:

Don ANDREA de' Principi CORSINI, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di S. Stefano Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Grancroce decorato del Gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciamberlano di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri ec. ec. ec.

e per parte dell' Austria:

Il Barone CARLO di HÜGEL, Cavaliere dell' Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell' Ordine granducale toscano del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell' Ordine Reale del Danebrogo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Uffiziale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA e Suo Incaricato d' Affari in Toscana ec. ec. ec.

I quali, colla riserva delle ratifiche dei respettivi Sovrani, hanno discusso e fissato i seguenti Articoli:

I. *Disposizioni generali.*

ARTICOLO 1.°

Estensione e scopo della Lega.

La Lega postale Austro-Italica ha per iscopo di stabilire regole uniformi per la tassazione e trattamento delle corrispondenze, che vengono cambiate tra i diversi Stati della Lega, e tra questi e l' Estero.

La Toscana e l' Austria entrano nella Lega con tutti i Loro Stati; fuori dell' Austria, la Lega non abbraccerà che territorj italiani.

ARTICOLO 2.°

Libertà e celerità nel servizio delle Corrispondenze degli Stati.

È in facoltà di ogni Amministrazione postale dei Territorj che fan parte della Lega di prevalersi in ogni tempo per l' invio delle corrispondenze in pacchi, chiuse o sciolte, di quegli stradali che offrono la maggiore speditezza.

ARTICOLO 3.°

I Governi si obbligano reciprocamente di procurare, in quanto dipende da loro, che sia dappertutto assicurato alle Amministrazioni postali il libero uso delle strade ferrate e di simili altri mezzi di comunicazione per l' invio delle corrispondenze, e che in generale siano assicurati al servizio di esse tutti i vantaggi che possono contribuire ad accelerarlo.

ARTICOLO 4.°

Tassazione e Conteggio.

La tassa verrà regolata a ragione di distanza e di peso. La distanza sarà calcolata a miglia geografiche di Germania di quindici al grado, equivalente ciascun miglio a quattro miglia geografiche italiane. Il peso sarà calcolato a Gramme.

ARTICOLO 5.°

La tassazione e il conteggio si eseguirà nella valuta dell' Uffizio che spedisce. Il pareggio dei Conti sarà fatto tra le rispettive Amministrazioni dietro speciale accordo.

II. *Corrispondenza reciproca fra gli Stati della Lega.*

ARTICOLO 6.°

Porto comune.

Le reciproche corrispondenze circolanti nell' interno della Lega postale Austro-Italica non potranno essere gravate che della comune Tassa di porto senza riguardo ai confini fra uno Stato e l' altro.

ARTICOLO 7.°

Riscossione del Porto.

Il porto suddetto sarà incassato da ogni Amministrazione per tutte le lettere che vengono spedite dai proprj Uffizj postali, sieno francate o no.

ARTICOLO 8.°

Diritto di Transito.

Dovrà ritenersi per abolita, in massima, la percezione di qualunque dritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della Lega.

ARTICOLO 9.°

Distinzione di Tassa.

Le tasse comuni di porto per le corrispondenze da Stato a Stato della Lega saranno calcolate in proporzione della distanza, in linea retta, tra l' Ufficio d' impostazione e quello di distribuzione, ed importeranno per la lettera semplice:

Sino a 10 Miglia geografiche di Germania inclusive, 3 carant.
Sino a 20 „ „ „ 6 idem
Sopra 20 „ „ „ 9 idem

ARTICOLO 10.°

Peso di una lettera semplice, e progressione del peso e della tassa.

Si considera per lettera semplice quella che non oltrepassa il peso di un lotto di Vienna, uguale a gramme 17 e mezza.

Per l'eccedenza del peso da un lotto a due la tassa di porto si raddoppia, da due a tre si triplica, e così di seguito.

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di tre kilogrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa.

ARTICOLO 11.°

Francazione.

Il pagamento della tassa di porto per le corrispondenze che si cambiano dentro il territorio della Lega deve, in massima, farsi anticipatamente per mezzo di Franco-bolli.

ARTICOLO 12.°

Soprattassa.

Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti sono nonostante spedite, ma oltre il porto o quel che manca del porto dovrà pagarsi dal destinatario una soprattassa di 3 carantani per ogni Gramme 17 e mezzo.

Questa soprattassa sarà progressiva secondo il peso, e sarà ugualmente accreditata all' Ufficio speditore.

ARTICOLO 13.°

Stampe, Campioni ec.

Pei fogli stampati in generale, messi sotto fascia, se oltre l' indirizzo, la data e la firma non contengono alcun che di scritto si paga all' atto dell' impostazione, senza riguardo a distanza, un carantano per ogni 17 gramme e mezzo.

Per i campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, viene esatto a ragione di distanza il porto di una lettera semplice per ogni due lotti o 35 gramme.

Perchè ai campioni possa essere applicata questa diminuzione di porto, non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà da comprendersi in quello dei Campioni.

Simili spedizioni non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette ed inviate nei pieghi delle ordinarie Corrispondenze, che fino al peso di gramme trecento.

Ugualmente se la Tassa indicata non fosse stata pagata all'atto dell'impostazione, sempre mediante la posizione dei Franco-bolli, anche queste spedizioni andranno soggette alla Tassa ordinaria.

ARTICOLO 14.°

Tassa di raccomandazione.

Le lettere raccomandate o per consegna non vengono spedite che franche. Per esse dovrà l'impostante pagare anticipatamente, oltre il solito porto proporzionato alla distanza ed al peso, un'apposita tassa di raccomandazione di sei carantani, senza riguardo a distanza nè a peso. Se oltre la ricevuta d'impostazione venga dal mittente espressamente richiesta anche la ricevuta del destinatario (ricevuta di ritorno) pagherà un'altra tassa di sei carantani, ugualmente invariabile, e sempre mediante l'applicazione dei franco-bolli.

ARTICOLO 15.°

Compenso per lo smarrimento di lettere raccomandate.

L'Amministrazione postale, nel circondario della quale è stata impostata una lettera raccomandata, deve, in caso di smarrimento e tostochè questo sarà provato, corrispondere al reclamante un compenso in moneta del paese, equivalente secondo la tariffa a sessanta Lire austriache, con diritto di rivalersi contro quell'Amministrazione postale, sul territorio della quale è infatti accaduto lo smarrimento. Scorsi sei mesi dalla data della impostazione, si perde il diritto a reclamare.

ARTICOLO 16.°

Franchigia postale.

Le corrispondenze di tutti i Membri delle Famiglie Regnanti sugli Stati della Lega postale vengono reciprocamente spedite in tutto il territorio della Lega esenti dalla tassa di porto.

Ugualmente godranno della franchigia postale su tutto il territorio della Lega le corrispondenze di Dicasteri e pubbliche Autorità di un dato circondario postale con simili Dicasteri e Autorità di un altro circondario postale della Lega, semprechè siano contraddistinte come officiali, nel modo chè è prescritto nel circondario postale

ov' è seguita la impostazione, siano suggellate col bollo di Uffizio, ed abbiano sulla soprascritta l' indicazione dell' Autorità mittente.

Qualora le Autorità cui tali corrispondenze sono dirette non godessero per le leggi del paese la franchigia postale, potrà l'Uffizio cui ne incombe il recapito esigere da esse a suo vantaggio la metà della tassa di porto.

ARTICOLO 17.°

Lettere mal dirette.

Le lettere male istradate debbono indilatamente essere rimesse sulla buona via. Il destinatario, se la lettera era stata debitamente francata, non paga per questo alcun aumento di porto.

ARTICOLO 18.°

Lettere inesitabili e Lettere ferme in Posta.

Le lettere rifiutate debbono respingersi senza indugio all' Uffizio d' impostazione, ma non sarebbero ricevute se non apparissero intatte e tuttora chiuse col sigillo già impressovi dal mittente. Un' eccezione potrà farsi soltanto per le lettere che, per conformità di nome e cognome, fossero state aperte da taluno cui non appartenevano.

Le corrispondenze di cui non possono rinvenirsi i destinatarj, o che per qualunque ragione fossero riconosciute inesitabili, debbono essere tantosto respinte al luogo dell' impostazione; le altre poi saranno rimandate dopo due mesi di giacenza negli Uffizj di Distribuzione, a contare dal giorno dell' arrivo.

Le corrispondenze che porteranno sulla soprascritta l' indicazione „ *ferma in posta* „ o „ *posta restante* „ sono da rimandarsi dopo tre mesi di giacenza, qualora dal mittente o dal destinatario non venisse altrimenti disposto.

In tutti i premessi casi a tergo delle lettere deve leggersi la causa per cui sono state retrocesse.

ARTICOLO 19.°

Porto per la retrocessione.

Le lettere inesitabili mentovate all' Articolo 18.° non dovranno essere caricate di alcun porto per la loro retrocessione. Nel caso che

le lettere fossero state impostate non franche, l' Uffizio dal quale vengono retrocesse le conteggerà al medesimo prezzo e nella medesima valuta alla quale gli furono addebitate nella prima spedizione; e all' incontro l' Amministrazione postale alla quale simili lettere vengono respinte ha facoltà di esigere l' intero porto della prima spedizione a favore della propria Cassa.

ARTICOLO 20.°

Lettere reclamate.

Le lettere che devono da un Uffizio postale essere rivoltate al destinatario in un luogo diverso da quello indicato sull' indirizzo, vengono trattate come se fossero impostate nell' Uffizio che ne eseguisce il rinvio per il luogo ove vengono dirette, ma non vanno sottoposte alla soprattassa di che all' Articolo 12.°

Il porto della Lega, o qualunque altro diritto di cui fossero state anteriormente gravate, vien conteggiato per rimborso.

Nel caso peraltro che una lettera dovesse essere rivoltata direttamente dal primo luogo di destinazione a quello dell' impostazione, sarà trattata come le inesitate (Articolo 19.°).

Alle lettere reclamate o inesitabili che, dopo essere state successivamente rivoltate a diversi Uffizj, dovessero infine venir respinte all' Uffizio di origine, non avendo potuto essere recapitate ai destinatarj, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, perchè ciascun Ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato.

III. *Corrispondenza con quegli Stati esteri pei quali è necessaria mediatrice l' Amministrazione postale Austriaca.*

ARTICOLO 21.°

La corrispondenza degli Stati italiani della Lega Austro-Italica, che transita necessariamente per gli Stati Austriaci senza toccare altri Stati appartenenti alla Confederazione Germanica, viene in massima, trattata come la corrispondenza Austro-Italica fino all' uscire dagli Stati Austriaci per entrare negli Stati esteri; e quando viene dall' Estero è ugualmente trattata dal punto in cui entra nei Do-

minj Austriaci fino al luogo di destinazione. Al contrario tal corrispondenza dal momento che esce dagli Stati Austriaci fino al luogo di destinazione, o dal punto di spedizione all' Estero fino al suo ingresso negli Stati Austriaci, viene, in massima, trattata secondo le norme stabilite dalle Convenzioni postali esistenti o da concludersi tra l' Austria e gli Stati esteri. A tali carichi verrà soltanto aggiunto il porto di transito che potrà competere agli Stati Italiani intermedj.

ARTICOLO 22.°

Libertà di francazione.

La corrispondenza di cui si tratta può essere interamente francata dal mittente, o il pagamento del porto, in quanto negli Stati Austriaci è possibile per la propria loro corrispondenza, può esser del tutto lasciato a carico del destinatario. Nello stesso modo la corrispondenza dall' Estero arriverà francata o gravata del porto.

ARTICOLO 23.°

Tassa comune di porto Austro-italico.

Il comun porto di posta Austro-italico è fissato a nove carantani per una lettera semplice.

Il peso della lettera semplice, l' applicazione della semplice tassa postale, la progressione di questa, si regolerà secondo il convenuto su ciò cogli Stati Esteri, finchè non siano combinate disposizioni pienamente uniformi.

I pagamenti di tutte queste tasse postali non si effettueranno per mezzo di franco-bolli, ma bensì in moneta.

ARTICOLO 24.°

Riscossione della Tassa comune di porto.

Quanto all' incasso del comun porto Austro-italico, quell' Uffizio postale di confine al quale arriva la corrispondenza per gli Stati della Lega vien considerato come Uffizio d' impostazione, ed è quindi a lui dovuta la Tassa comune di porto di sopra indicata; e quello dal quale esce la corrispondenza per l' Estero, vien considerato come Uffizio di distribuzione (Articolo 7.°). A queste corrispondenze non può applicarsi la soprattassa, della quale si parla all' Articolo 12.°

IV. *Corrispondenza cogli Stati non Austriaci della Confederazione Germanica e Paesi al di là, cioè:* Svezia, Norvegia, Danimarca, Helgoland, Belgio e Paesi-Bassi.

ARTICOLO 25.°

Per la corrispondenza italiana che attraversa l'Austria diretta per gli Stati della Federazione Germanica, e per quelli al di là di questa o viceversa, assicura l'Austria agli Stati componenti la Lega postale Austro-italica la partecipazione a tutti quei vantaggi che gode la corrispondenza Austriaca stessa, in virtù della Convenzione postale Austro-germanica. Perciò la corrispondenza di cui si tratta, tanto se è destinata per uno Stato della Lega postale Austro-germanica quanto se transita pel territorio di essa, dovrà soltanto pagare la tassa comune della Lega postale Austro-germanica, che è di nove carantani per una lettera semplice del peso di un lotto di Vienna.

ARTICOLO 26.°

Diritto di porto a benefizio degli Stati italiani.

Siccome però la tassa indicata nel precedente Articolo viene calcolata per la Lega postale Austro-germanica, e da questa deve esser dedotto il diritto di transito da pagarsi agli Stati intermedj germanici, così ciascuno Stato italiano della Lega postale Austro-italica sulle proprie corrispondenze *da* o *per* i Paesi suddetti potrà prendere un moderato diritto di porto; ed altro diritto di porto potranno prendere gli Stati italiani che alle medesime daranno passaggio.

Il valore di questi diritti sarà fissato da speciale Convenzione.

ARTICOLO 27.°

Stati Germanici fuori della Lega Austro-germanica.

La corrispondenza italiana *da* e *per* quegli Stati della Confederazione germanica che non hanno ancora acceduto alla Lega postale Austro-germanica, fino a nuove disposizioni, sarà sottoposta,

in massima, alla tariffa ora esistente tra l' Austria e quegli Stati. Questa disposizione cessa di avere forza a misura che gli Stati germanici entrano nella Lega postale Austro-germanica, ed allora ricorre il disposto agli Articoli 25.° 26.°

ARTICOLO 28.°

Anche per questa corrispondenza sarà in libertà dell'impostante di pagare la Tassa o di lasciarne il carico al destinatario, secondochè le Convenzioni esistenti lo permettano o no. Il pagamento di queste tasse deve farsi egualmente in moneta.

ARTICOLO 29.°

Le tasse da bonificarsi reciprocamente saranno dagli Uffizj postali Austriaci ed Italiani, tra loro corrispondenti, notate sui fogli di avviso o di spedizione, i quali formano la base delle loro reciproche liquidazioni.

V. *Gazzette.*

ARTICOLO 30.°

Disposizioni generali.

Gli Uffizj postali degli Stati della Lega s' incaricano in massima, dietro anticipato pagamento, delle associazioni a gazzette o ad altri scritti periodici, che si pubblichino tanto sul territorio della Lega quanto all' Estero; come pure della loro spedizione e consegna.

ARTICOLO 31.°

Commissione, spedizione e tassa delle gazzette che si pubblicano sul territorio delle Parti contraenti.

L' Amministrazione postale di uno Stato alla quale venga data commissione per periodici che si pubblicano in altro Stato della Lega, dovrà rivolgersi a quell' Amministrazione postale, nel circondario della quale segue la pubblicazione.

Si lascia alle Amministrazioni postali il concertarsi fra loro per sapere da quali particolari Uffizj di posta le commissioni possano essere ricevute.

ARTICOLO 32.°

La commissione non può per regola generale, esser data per un tempo minore di tre mesi. Del resto serviranno di norma le condizioni fissate dagli Editori.

Onde poter calcolare sul regolare ricevimento di tutti i fogli pubblicati, devono le commissioni esser date in tempo debito ed in modo che l' Uffizio postale speditore possa averle ricevute avanti il tempo in cui comincia l' associazione.

ARTICOLO 33.°

Gazzette mancanti.

Qualora all' arrivo di un pacco di Gazzette o Giornali fosse riscontrata una mancanza nei fogli commessi, l' Uffizio speditore dovrà in appresso trasmettere i fogli mancanti senza aggravio di spese, se la mancanza è stata denunziata a posta corrente. Nel caso contrario, sarà richiesto il rimborso del dovuto all' Editore.

ARTICOLO 34.°

Tassa per la spedizione delle Gazzette.

Per la spedizione reciproca delle Gazzette e Giornali, stampati sul territorio della Lega Austro-Italica, sarà esatta una Tassa comune nel modo sotto indicato e repartita per metà tra l' Uffizio committente e quello speditore.

Pel transito non si esige soprattassa.

ARTICOLO 35.°

Questa tassa di spedizione viene stabilita senza riguardo alla distanza;

1.° Per le Gazzette e Giornali destinati alla pubblicazione delle notizie politiche, al 50 per cento sul prezzo al quale l' Uffizio speditore le riceve dall' Editore (prezzo netto), osservando però che:

a. Per le Gazzette e Giornali che escono sei o sette volte la settimana, la tassa di spedizione non deve importare meno di quattordici nè più di trentacinque lire austriache all' anno;

b. Per le Gazzette e Giornali che si pubblicano meno di sei volte la settimana, la suddetta tassa non dev' essere annualmente minore di sette, nè maggiore di ventuna Lire austriache;

2.° Per le Gazzette e Giornali non politici la tassa comune di spedizione indistintamente e senza eccezione alcuna, importerà il venticinque per cento sul prezzo netto al quale l' Uffizio postale speditore li riceve dall' Editore.

Gli associati non pagano che il prezzo netto, più la rispettiva tassa.

ARTICOLO 36.°

Tassa pel recapito delle Gazzette al domicilio degli Associati.

Nella tassa comune stipulata all' Articolo 35.° non è compresa la consegna delle Gazzette al domicilio dell' Associato, anzi è in facoltà dell' Uffizio postale di esigere una proporzionata tassa di consegna, che non deve però esser superiore a quella che fosse già in vigore.

ARTICOLO 37.°

Termine pel pagamento delle Associazioni.

L' Uffizio postale committente deve soddisfare all' altro da cui riceve una Gazzetta o Giornale qualunque, il rispettivo valore dell' associazione al più tardi nel corso del primo mese di essa.

ARTICOLO 38.°

Cessazione di una Gazzetta prima del termine di associazione.

Se cessasse la pubblicazione di una Gazzetta o di un Giornale, o venisse proibito, avanti il termine di associazione, dovrà restituirsi all' Associato, oltre la quota corrispondente della tassa di spedizione già percetta, anche il prezzo di associazione anticipatamente pagato, qualora però questo possa essere recuperato dall' Editore.

ARTICOLO 39.°

Spedizione delle Gazzette ad un luogo diverso da quello indicato.

Qualora un Associato chiedesse la spedizione di un Giornale per un luogo diverso da quello da lui indicato all' atto della commissione, tale spedizione dovrà eseguirsi, a scelta del medesimo, o

dall' Uffizio committente o dà quello residente nel luogo della pubblicazione, e all' Associato sarà addebitata la tassa fissata per le spedizioni sotto-fascia.

Perciò resta convenuto che tali spedizioni sono distinte dall' Uffizio speditore come Gazzette inviate a una nuova destinazione.

ARTICOLO 40.°

Cambio di Gazzette cogli Stati Esteri.

Il trattamento delle Gazzette e Giornali esteri e di quelli Austriaci o Italiani per l' Estero, in quanto transitano per lo Stato di una delle Parti contraenti e passano nello Stato di un' altra, sarà conforme alle predette disposizioni di maniera che il rispettivo Uffizio postale di confine, presso il quale vien data la commissione delle Gazzette, e riguardato come Uffizio speditore, e rispettivamente come Uffizio distributore.

Il prezzo di compra vien considerato come prezzo netto.

Oltre la tassa comune di spedizione, si deve esigere dal committente tuttociò che viene pagato agli Uffizi postali esteri.

VI. *Principio e durata della Convenzione, e sue eventuali modificazioni.*

ARTICOLO 41.°

La presente Convenzione comincerà a valere tre mesi dopo il giorno della sua ratificazione e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata d' anno in anno quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle Parti disdetta.

ARTICOLO 42.°

Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

ARTICOLO 43.°

Decorso il primo anno della durata della Convenzione, potrà ciascuna delle Parti contraenti proporre alla comune deliberazione quei cambiamenti che sembrassero più conformi agl' interessi e allo scopo della Lega.

In fede di che, la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziarj suddetti, che vi hanno apposto l' impronta dei loro Stemmi.

Fatto a Firenze, li cinque novembre milleottocentocinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO. C. HÜGEL.

L.S. L. S.

Abbiamo approvata ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita.

In fede di che, abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto, controfirmato dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi.

Dato in Firenze, li cinque Dicembre milleottocentocinquanta.

L. S. LEOPOLDO.

G. BALDASSERONI.

PROTOCOLLO PER IL CAMBIO DELLE RATIFICHE

I sottoscritti, essendosi riuniti onde procedere al cambio delle Ratifiche della Convenzione conclusa e firmata in Firenze il cinque novembre milleottocentocinquanta fra il Plenipotenziario di SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE L' ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA e quello di SUA MAESTA' IMPERIALE e REALE APOSTOLICA relativamente ad una Lega Postale Austro-Italica, dopo di aver fatta lettura delle dette Ratifiche ne hanno eseguito il cambio nelle forme d' uso.

In fede di che, hanno essi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle respettive loro Armi.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottocentocinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO. C. HÜGEL.

L.S. L.S.

ISTRUZIONI

agli Ufizi Postali Toscani per l' attuazione della Convenzione Postale Tosco-Austriaca de' 5 Novembre 1850.

In seguito delle due Convenzioni stipulate tra la Toscana e l'Austria nel 5 Novembre 1850, una detta Fondamentale, perchè fissa le basi per una Lega Postale Italo-Austriaca, l' altra Speciale, perchè si riferisce unicamente ai rapporti postali che in conseguenza della detta Convenzione Fondamentale si debbono stabilire tra la Toscana e l' Austria, e in aggiunta alla Notificazione pubblicata in data de' 10 Marzo corrente, si circolano per norma degli Ufiziali Postali Toscani le seguenti Istruzioni, delle quali pure, come delle disposizioni contenute nella Notificazione precitata, è importante che ciascuno di essi facciasi idea chiara, perchè le operazioni relative possano procedere colla debita regolarità e non sia recato pregiudizio all' interesse del Pubblico o a quello dell' Amministrazione.

PRINCIPIO DE' NUOVI METODI.

I. Col primo Aprile prossimo cesseranno di aver vigore le disposizioni finora osservate, ed avrà principio l' osservanza delle nuove, riguardo alle corrispondenze *da* e *per* gli Stati Austriaci o transitanti pel territorio austriaco *da* e *per* altri Stati Esteri.

All' articolo 2. *della Notificazione.*

DISTANZE.

II. Ad ogni Ufizio Postale, che si trovi situato a una distanza minore di 80 miglia italiane da alcuno degli Ufizi Austriaci, viene rimessa insieme colle presenti Istruzioni la nota di questi Ufizi, perchè serva di regola nell'applicazione delle tasse.

È da avvertirsi che non c' è Ufizio Postale Toscano che non sia distante più di 40 miglia da un Ufizio Postale Austriaco.

Agli articoli 3. 4. 5. 6. 8. 9.

PROGRESSIONE DELLA TASSA.

III. S' intende che una lettera o un pacchetto di stampe appena supera il peso di 15 denari paga il doppio, appena supera il peso di 30 il triplo: così un pacchetto di campioni appena supera il peso di 30 denari paga il doppio ec.

All' articolo 7.

DIRITTO DI TRANSITO SVIZZERO.

IV. Nella nota degli Stati Germanici, che hanno aderito alla Lega Postale Austro-Germanica, si troverà l' opportuna indicazione per quelli le corrispondenze dei quali transitano pel territorio Svizzero, e sulle quali deve quindi esser percetto il diritto di transito, che s' intende essere anche esso progressivo secondo il peso, come la tassa ordinaria. Non occorre avvertire che questo diritto

di transito Svizzero deve essere pagato anche per ogni pacchetto semplice di stampe e campioni. Così un pacco di campioni di 30 denari per uno di questi Stati, pagherà crazie 10 per diritto Toscano e Germanico e una crazia per diritto dovuto alla Svizzera; un pacco di stampe di denari 18 pagherà soldi 4 per diritto Toscano e Germanico e crazie 2 per diritto di transito Svizzero.

V. Si faccia attenzione che la tassa per queste corrispondenze non va più progredendo di 15 in 15 denari per le lettere e per le stampe, e di 30 in 30 denari per le mostre, ma di 6 in 6 denari per le corrispondenze epistolari e di oncia in oncia per le stampe e i campioni.

VI. Le lettere provenienti da Trieste, quivi giunte per via di mare e quelle della Svizzera saranno contrassegnate col bollo N.° 1; quelle degli Stati della Confederazione Germanica, non formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica, e della Danimarca Svezia e Norvegia porteranno il bollo N. 2; e quelle della Polonia Russia Turchia e Principati Danubiani il bollo N.° 3.

VII. Si noti l'obbligo di pagare tutti i diritti postali nell'atto dell'impostazione per le corrispondenze delle due Leghe, che si vogliono spedire assicurate.

VIII. Quando il mittente chieda la ricevuta di ritorno, se la lettera sarà per un paese della Lega Italo-Austriaca o Austro-Germanica, pagherà un altro mezzo paolo, oltre quello pagato per tassa di raccomandazione; se sarà per uno Stato non compreso nelle due Leghe suddette, non pagherà nulla di più del paolo, che è la tassa di raccomandazione fissata per le corrispondenze di tali Stati.

IX. Allorchè l'impostante chieda questa ricevuta di ritorno deve notarsi appiè della cedoletta di riscontro, che al medesimo secondo il consueto vien rilasciata, con queste due parole « *Ricevuta di ritorno* ».

X. In questa ricevuta di ritorno (modello N. 5.) dovrà esser notato l'Ufizio che spedisce, la data dell'impostazione, il nome e il cognome del destinatario e il luogo del destino, e dovrà portare in alto il numero corrispondente a quello del registro e della cedoletta preindicata. Dovrà poi ripiegarsi in modo da poterla introdurre nella piegatura della lettera cui si riferisce o unirsi alla medesima con sottile cordicella legata in croce.

XI. Queste ricevute, allorchè ritorneranno firmate, verranno passate al Ministro incaricato delle francature, che le custodirà diligentemente per consegnarle ai mittenti, che si recheranno a richiederle, ritirando dai medesimi la più volte citata cedoletta di riscontro.

Agli articoli 12. 13. 14.

CORRISPONDENZE CAMBIATE CON STATI NON COMPRESI NELLE DUE LEGHE.

All'articolo 11.

Agli articoli 16. e 17.

TASSA DI RACCOMANDAZIONE E RICEVUTA DI RITORNO.

Agli articoli 19. 20.

ECCEDENZA DI PESO.

Agli articoli 21. 22. 25. 26.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DEI FRANCOBOLLI.

XII. I plichi e pacchi eccedenti il peso indicato nei dicontro articoli devono spedirsi come merci per mezzi particolari, a cura dei mittenti, quando manchi quello del Corriere o altri mezzi postali.

XIII. A questa Soprintendenza Generale è stata aggiunta una nuova sezione chiamata Ufizio dei Francobolli Rifiuti e Stampe.

XIV. Dal medesimo si somministrano dietro domanda i francobolli occorrenti agli Ufizi che dipendono immediatamente dalla Soprintendenza, in foglietti, che contengono ciascuno 80 francobolli.

XV. Le Direzioni fanno, dietro domanda, le somministrazioni occorrenti agli Ufizi del proprio circondario, ugualmente a foglietti di 80 francobolli l'uno.

XVI. Il valore di questi foglietti è di lire 4 per quelli contenenti francobolli di un soldo, di lire 8 per quelli da due soldi, di lire 13. 6. 8 per quelli da due crazie, di lire 26. 13. 4 per quelli da quattro crazie, di lire 40 per quelli da crazie sei.

XVII. Ogni Ufizio si provvederà per un mese, per la prima volta, e tostochè le provvisioni ricevute siano ridotte pressochè alla metà, dovrà chi ne ha l'incarico far la domanda perchè siano rinnovate (Modello N. 1.).

XVIII. Potendo anche dagli Ufizi Postali Comunitativi vendersi i francobolli, i respettivi titolari potranno provvedersene presso qualunque Ufizio Regio, pagandone l'importare, fino a nuove disposizioni, a pronti contanti.

XIX. La domanda si accompagna *raccomandata* da ciascun Ufizio all'Ufizio Superiore da cui immediatamente dipende, colla ricevuta, che è annessa al modello preindicato, già firmata dall'Impiegato o Impiegati destinati alla vendita dei francobolli nelle Direzioni, e dall'Amministratore o Distributore per gli altri Ufizi.

XX. Il Soprintendente Generale o il Direttore avvisa dell'invio dei francobolli accompagnando l'avviso con una controricevuta firmata dai due Ufiziali o dall'Ufiziale incaricato delle somministrazioni (Modello N. 2.).

XXI. Il pacco dei francobolli formasi dagli Ufiziali incaricati, che lo chiudono con tre sigilli, dopo avere ciascuno di essi riscontrato il numero dei foglietti; e negli Ufizi ove l'incaricato è solo, dopo aver fatto eseguire questo riscontro dal Computista o dal Direttore, che pone il *visto* di fronte alla firma della controricevuta. Si spedisce poi *raccomandato* entro il piego delle corrispondenze, preferendo ordinario di corriere a ordinario di staffetta e la strada ferrata alla comune.

XXII. Il pacco nelle Direzioni dovrà aprirsi dall'Ufiziale incaricato della vendita, alla presenza del Direttore e di un altro Impiegato. Nella Direzione di Livorno e di Firenze non sarà necessaria la presenza di questo terzo Impiegato, essendo quivi due gl'incaricati della vendita dei franco-

bolli, e dovendo ambedue collettivamente procedere all' operazione suddetta.

XXIII. Nelle Amministrazioni o Distribuzioni verrà aperto dai respettivi Capi d'Ufizio, sempre alla presenza di due testimoni, i quali, negli Ufizi ove non è che uno o due soli Impiegati, saranno presi di fuori.

XXIV. Prima di aprire il pacco si osserverà se i sigilli siano intatti, e trovandosi una differenza tra il contenuto e la controricevuta si dovrà stenderne un breve processo verbale, firmato dai testimoni, che sarà da ciascun Ufizio inviato all' Ufizio Superiore, dal quale immediatamente dipende, rimettendo contemporaneamente i soli involucri coi sigilli respettivi, che nell' aprire i pacchi si procurerà sempre rimangano intatti.

XXV. L' indirizzo da apporsi sul pacco sarà stampato e conterrà in nota le anzidette avvertenze (Modello N. 7.).

XXVI. Nelle Direzioni il Ricevitore delle francature e il suo Aiuto, quando lo abbia, saranno anche i venditori dei francobolli, e nel rendiconto mensuale del medesimo, dovrà comparire l' inessere del mese precedente, le nuove provviste coll' appoggio sempre delle controricevute, le somministrazioni fatte agli Ufizi del circondario, giustificate ugualmente dalle ricevute, il tutto nel suo ordine cronologico; quindi la vendita fatta a minuto, pareggiando poi l'Uscita coll'Entrata per mezzo dell' inessere resultante. (Modello N. 6.).

XXVII. In questo modello la sezione che riguarda i francobolli ha le colonne divise in due parti: nella prima dovranno notarsi i foglietti, nella seconda i pezzi. Siccome poi ogni 80 pezzi formano un foglietto, così nella divisione destinata per essi non potrà star mai una cifra maggiore di 79, dovendosi ogni 80 pezzi portare un unità nella divisione destinata per i foglietti. Quest' avvertenza vale per gli altri modelli consimili.

XXVIII. Gli altri Ufizi, che fanno un rendiconto mensuale, noteranno in questo a entrata il valore dei francobolli ricevuti coll' appoggio delle corrispondenti controricevute, intitolando la relativa partita « *Per francobolli* » e sarà loro concesso fino al 15 del mese per versare nella cassa della Direzione da cui dipendono, o altrove secondo le istruzioni, l' importare di tuttociò di cui resulteranno debitori.

XXIX. I titolari di questi ultimi Ufizi, sapendosi regolare nelle provviste, possono fare in modo che alla fine d'ogni mese non sia soverchio l'inessere dei francobolli, e quindi non debba riuscir loro di aggravio l'obbligo di pagarne l'importare dentro il tempo superiormente fissato.

XXX. Il rendiconto dei ricevitori delle francature, di che è parola all'art. XXVI, servirà al Computista della respettiva Direzione per verificare il rendiconto mensuale degli Ufizi del circondario.

XXXI. I venditori dei francobolli, tanto nelle Direzioni che negli Ufizi secondari, terranno un registro, sul quale noteranno le somministrazioni ricevute; e i venditori nelle Direzioni anche le somministrazioni fatte agli Ufizi dipendenti, sempre nel loro ordine cronologico.

XXXII. Il registro per le Direzioni sarà uguale al modello di N. 10, e per gli altri Ufizi minori all'altro di N. 8.

XXXIII. I Direttori riscontrano almeno una volta il mese l'inessere dei francobolli e i relativi registri, procedendo come nelle revisioni di cassa improvvise, e facendo compilare dal Computista la debita dimostrazione secondo il modello di N. 9, che verrà inviata poi alla Soprintendenza. Ogni volta che sarà creduto opportuno, e non mai meno di due volte l'anno, sarà fatto improvvisamente un riscontro simile agli Ufizi minori, del quale sarà reso minuto conto direttamente alla Soprintendenza Generale dai Commissari postali incaricati.

Disposizioni riguardanti l'uso de' francobolli.

XXXIV. I francobolli si applicano sul margine superiore della soprascritta bagnando semplicemente la gomma che è distesa a tergo dei medesimi.

XXXV. L'uso dei francobolli è limitato, fino a nuove disposizioni, alle sole corrispondenze cambiate tra la Toscana e gli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca; e le corrispondenze dirette per questi Stati non possono mai francarsi a contanti, ma sempre mediante l'applicazione dei francobolli; pure, se alcuna lettera diretta per l'interno o per altro Stato qualunque (eccetto però gli Stati Germanici facenti parte della Lega Postale Austro-Germanica, pei quali la francatura deve essere sempre pagata a contanti) si trovasse nelle buche munita di francobolli, il costo di questi dovrà valutarsi per la francatura di dette lettere. Così, per esempio, una lettera di Livorno per Firenze del peso di mezz'oncia, che fosse trovata nelle buche con un francobollo di mezzo paolo, sarà consegnata al destinatario contro il pagamento di una sola crazia: una lettera per Roma che fosse stata gettata in buca con un francobollo di 6 crazie, si spedirà franca del tutto; ma se invece avesse il francobollo di due crazie, si porrà tra le non francate e s'invierà il solito avviso al destinatario, perchè rimetta il rimanente della tassa.

XXXVI. Non è da guardarsi alla qualità dei francobolli che si attaccano alle lettere per francarle, basta che il valore dei medesimi sommato insieme sia quello competente. Per esempio, a una lettera per Vienna potrà essere attaccato un francobollo di 6 crazie o 3 di due o 10 di un soldo l'uno.

XXXVII. Quando nelle buche postali o in qualche mazzo di lettere si trovassero francobolli

staccati si procurerà di ritrovare la lettera o il piego al quale dovevano essere stati applicati, per applicarveli nuovamente. Una qualche macchia che il francobollo staccatosi può aver facilmente lasciato sulla lettera, il peso di essa, l'indirizzo ec. sono altrettanti indizi che possono condurre a questo ritrovamento.

XXXVIII. Nel caso che le ricerche tornino vane, questi francobolli dovranno rimettersi da ciascuno al Superiore da cui immediatamente dipende, il quale deve inviarli alla Soprintendenza insieme col rendiconto mensuale dell'Ufizio delle francature, notandone nella relativa officiale il numero la qualità e il valore complessivo.

XXXIX. In ogni Ufizio ai francobolli attaccati sulle lettere impostate, sarà fatto un contrassegno, perchè non possano di nuovo essere adoprati.

XL. Nelle Direzioni, e, quando occorra, anche in altri Ufizi di maggior lavoro, si farà ciò mediante un apposito bollo: negli altri Ufizi si contrasegneranno, facendo cadere il bollo del giorno sopra una parte del francobollo. Si è detto sopra una parte del francobollo, perchè interessa fare in modo che la data resti fuori onde possa sempre distinguersi, il che con un poco d'attenzione potrà facilmente ottenersi.

* XLI. Le lettere sulle quali fossero stati apposti francobolli usati, saranno trattate come quelle non francate, o che abbiano francobolli di valore non sufficiente. Saranno quindi gravate della tassa ordinaria competente, più la soprattassa secondo l'articolo 22 della Notificazione.

XLII. Se i francobolli apposti sopra una lettera fossero falsi, o si avesse qualche ragione per sospettarli tali, ne sarà fatto immediatamente rapporto alla Soprintendenza Generale, unendo al medesimo la lettera stessa, perchè possa procedersi senza indugio alle verificazioni che fossero credute necessarie.

* XLIII. A tenore dell'articolo 25. della Convenzione Speciale le tasse riguardanti le corrispondenze non franche spedite dalla Toscana in Austria o negli Stati formanti parte della Lega Postale Austro-Germanica debbono segnarsi in crazie.

Quelle sulle corrispondenze per questi ultimi Stati componendosi d'un diritto Toscano e di un diritto Germanico (salvo se altri) dovranno notarsi distinguendo ciascuno di questi diritti.

XLIV. La distinzione di questi diritti deve farsi anche su quelle lettere che si volessero francare per paesi compresi nella Lega Austro-Germanica. Così, per esempio, essendo presentata una lettera doppia (ossia che superi i 15 denari) per Dresda, si noterà in alto nell'angolo superiore della soprascritta $\frac{G.\ 12.}{T.\ 8.}$, il G indicherà il diritto Germanico, il T il diritto Toscano: e similmente dovrà farsi per le stampe e per i campioni.

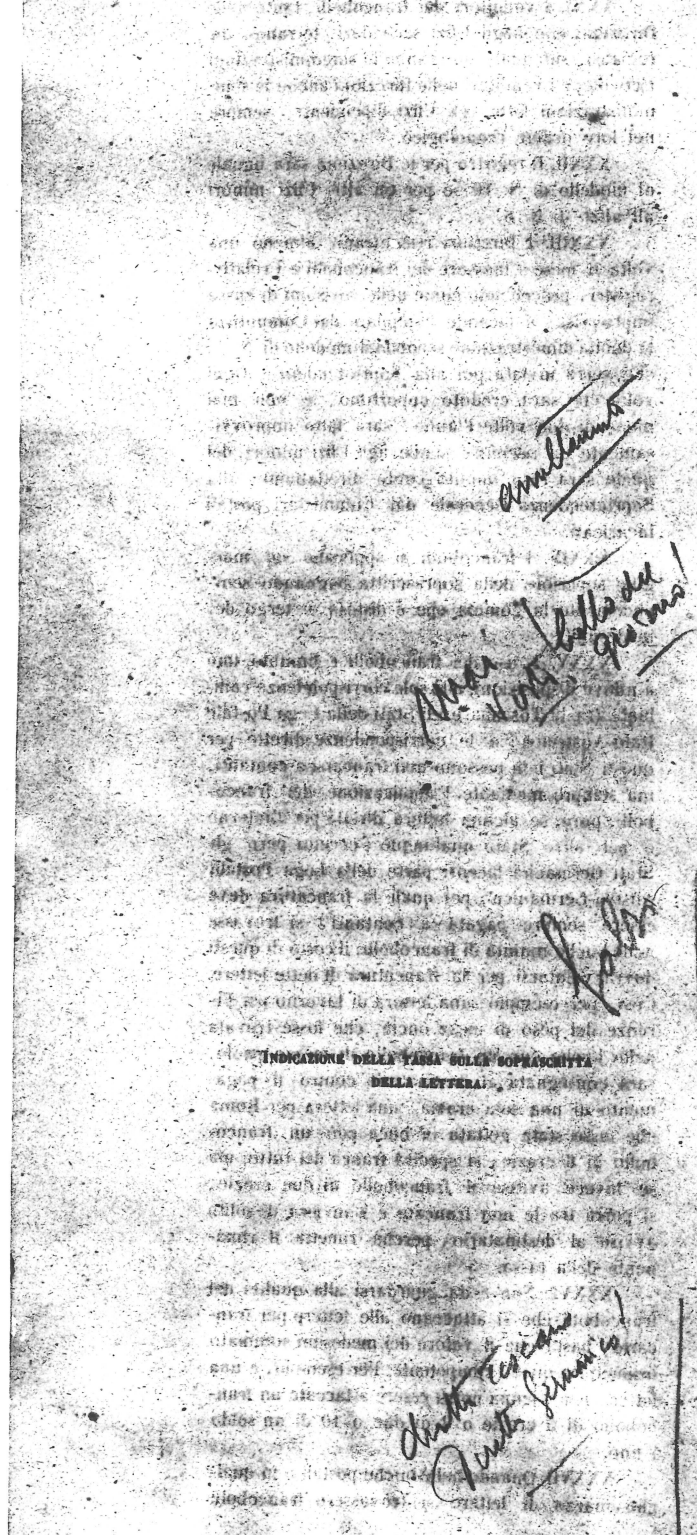

RIDUZIONE DELLA TASSA DA CARANTANI A CRAZIE.

* XLV. Sulle lettere e pieghi provenienti dalle Poste Austriache, le tasse saranno notate in carantani, quindi l'Ufizio toscano che le riceve dovrà farne la riduzione in crazie, calcolando due crazie per ogni tre carantani, e per quelle lettere sulle quali fosse notato anche il diritto di transito dovuto alla Svizzera, che è di due carantani, calcolando questi due carantani per una crazia.

FOGLI D'AVVISO E GIORNALI DI CONTEGGIO.

* XLVI. Questi diritti come distintamente debbono essere notati sulle lettere, così distintamente debbono essere notati sui fogli d'avviso nelle respettive caselle.

* XLVII. L'Ufizio di Firenze noterà le spedizioni cambiate con ciascuno degli Ufizi postali Austriaci coi quali corrisponde nel Giornale di Conteggio (modello Num. 12.), che chiuderà ogni mese e rimetterà alla Computistèria Generale delle Poste.

LETTERE IN DISGUIDO RIFIUTATE E RETROCESSE.

XLVIII. Le lettere in disguido debbono riporsi subito sulla buona via, senza alcuno aggravio del destinatario.

XLIX. Le corrispondenze rifiutate e quelle che per qualunque siasi motivo fossero reputate inesitabili, debbono essere subito retrocesse all'Ufizio d'origine.

L. Dopo due mesi di giacenza in distribuzione debbono essere retrocesse all'Ufizio d'origine tutte le altre corrispondenze rimaste inesitate, eccetto quelle *per consegna* e quelle che avessero sulla soprascritta l'indicazione — *Ferma in posta.* —

LI. Le lettere e pieghi che fossero assicurate o avessero sulla soprascritta l'indicazione suddetta, dovranno invecchè dopo due mesi esser retrocesse dopo tre mesi di giacenza.

LII. S'intende che tutte le suddette lettere debbono avere i respettivi sigilli intatti, non facendosi eccezione che per quelle che potessero essere state aperte per conformità di nome e cognome, sulle quali deve esser fatta e firmata, da chi le ha aperte, l'analoga consueta dichiarazione.

* LIII. Le lettere di cui agli artic. XLVIII. XLIX. L. LI. non debbono esser gravate di alcun diritto per la loro retrocessione, solamente, se non fossero franche, dovranno esser poste a debito dell'Ufizio corrispondente per quella medesima somma per la quale questi si era accreditato nello spedircele.

* LIV. Si noti che una lettera la quale fosse stata successivamente rivoltata da diversi Ufizi, ognuno dei quali dovrebbe averla gravata del proprio diritto di porto, cadendo tra i rifiuti, non dovrà essere rinviata direttamente all'Ufizio d'origine, ma dovrà farlesi ribattere tutta la strada già percorsa, perchè ciascun Ufizio possa essere esonerato delle tasse suddette, che dall'Ufizio d'impostazione non potrebbero essere abbuonate.

LETTERE PER DESTINATARI CHE HANNO CAMBIATO DOMICILIO.

LV. Le lettere da rivoltarsi al destinatario in un luogo diverso da quello ove erano state primitivamente spedite, debbono considerarsi come se fossero impostate nell' Ufizio, che ne eseguisce il rinvio, per il luogo al quale vengono dirette. Per esempio, una lettera semplice da Berlino diretta a Firenze e che da Firenze debba rivoltarsi a Varsavia, se da Berlino era stata spedita franca, l' Ufizio di Firenze si accrediterà nella relativa casella del foglio d' avviso della tassa fissata dalla tariffa per le corrispondenze dirette in Polonia, facendo attenzione che il peso di una lettera semplice *da* e *per* Berlino è di 15 den., e *da* e *per* Varsavia è di 6 den.; se poi la lettera di cui si tratta non fosse franca, l' Ufizio Toscano si accrediterà anche del rimborso del diritto di porto Austro-Germanico, che è di crazie 6 per ogni lettera semplice. Una lettera spedita da Milano a Siena, che da Siena debba rivoltarsi a Livorno, (oltre le 6 crazie dovute all' Ufizio speditore, quando non fosse stata francata dal mittente) pagherà la tassa fissata dalla tariffa sulle lettere impostate a Siena per Livorno.

LVI. Si noti però che quando una lettera deve essere rivoltata dal luogo di destino a quello di origine non dev'esser gravata di alcuna tassa, ma deve esser trattata come le inesitate.

CORRISPONDENZE IN FRANCHIGIA.

* LVII. Le lettere che da un' Autorità godente la franchigia postale per le corrispondenze officiali anche dell' estero, fossero spedite ad un Autorità residente in uno degli Stati della Lega Postale Italo-Austriaca, non verranno gravate del diritto di porto nè della soprattassa di che all' Art. 22. della Notificazione: queste corrispondenze peraltro devono avere i soliti contrassegni: cioè, essere sigillate col bollo di ufizio, esser dirette al titolo, e portare sull' indirizzo il nome dell'Autorità mittente.

* LVIII. Quando dall' estero venisse trasmessa alcuna di tali lettere in franchigia, ma l' Autorità a cui fosse diretta non godesse secondo le nostre leggi della franchigia postale dall' estero, come sarebbero per esempio il Presidente d' un Tribunale di 1.ª Istanza, un Giudice Civile ec., allora dovrà esser gravata solamente della metà della tassa di porto. Così se fosse spedita da Milano a un Auditore Militare in Firenze, questi, invece di pagare per detta lettera crazie 6, dovrebbe pagarne 3.

LIX. L' importare delle lettere che pervenissero gravate del porto e della soprattassa da alcuno degli stati della Lega per qualche Autorità che qui goda per Sovrano Decreto della franchigia epistolare anche dall' estero, dovrà notarsi nel registro che si tiene in ciascuna Direzione per le tasse sulle corrispondenze estere con carico e senza, perchè possa l' Amministrazione Postale a fin d' anno ottenerne il rimborso dalla Depositeria Generale.

AVVERTENZE GENERALI.

* LX. Se però la lettera di cui si tratta apparisse spedita da un Dipartimento o da un Autorità estera, la quale possa ritenersi dover godere della franchigia epistolare, come sarebbe un Ministero o un Ufizio Postale, e che quindi possa dedursi essere stata posta tra le non franche per errore, allora non se ne noterà l'importare sul registro suddetto, ma invece si defalcherà dall' importare della spedizione, portato a nostro carico nel relativo foglio di avviso.

LXI. Ciascun Capo d' Ufizio è responsabile dell' esatto adempimento della prescrizione contenuta nell' articolo 27 della Notificazione. Sarà inviato ad ogni Direzione un numero di esemplari della Notificazione medesima e di quanto altro occorresse colle relative istruzioni per la vendita.

LXII. I dubbi e le difficoltà che per caso insorgessero in proposito di queste nuove disposizioni, dovranno senza indugio esser sottoposte al proprio Superiore immediato.

XLIII. Ogni Ufiziale Postale si presterà volentieri a porgere al Pubblico tutti gli schiarimenti che gli venissero domandati sul nuovo procedimento a cui vanno sottoposte queste corrispondenze; gli farà notare i molti vantaggi che da questo derivano, tra i quali sono rilevantissimi la semplice ed uniforme progressione della tariffa, per cui ognuno è posto in grado di applicare da se stesso le tasse, il vistoso abbassamento di queste, e l' abilità che gli vien data, specialmente per quelle sulle quali possono applicarsi i francobolli, di assicurarsi da ogni frode per parte di quelli da lui incaricati dell' impostazione.

LXIV. Sarà esercitata da ogni Capo d' Ufizio la più scrupolosa vigilanza perchè gl'Impiegati da lui immediatamente dipendenti, osservino rigorosamente queste nuove disposizioni, e perchè non si commettano abusi di sorta alcuna. I Distributori sono più specialmente tenuti a vigilare sul servizio dei Portalettere, perchè non vengano trattenute o disperse le corrispondenze francate fino al destino, ma esattamente e prontamente recapitate.

LXV. Le mancanze derivanti da malizia o da negligenza saranno punite col più stretto rigore.

LXVI. Gli articoli notati con asterisco non riguardano che la Direzione Postale di Firenze, come quella alla quale necessariamente fanno capo tutte le corrispondenze *da* e *per* gli Stati Austriaci e Germanici.

Firenze, 11. Marzo 1851.

IL SOPRINTENDENTE GENERALE
CAV. COMMEND. GIUSEPPE PISTOI.